Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Lunedì, 15 giugno 1931 - ANNO IX — Numero 136

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilonè M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni »

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 946.

LEGGE 18 maggio 1931, n. 653.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 947.

LEGGE 25 maggio 1931, n. 654.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, che assegna l'appannaggio di L. 100.000 annue a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, che assegna l'appannaggio di L. 100.000 annue a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 948.

LEGGE 4 giugno 1931, n. 659.

Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di commercio a libri o titoli separati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare separatamente singoli libri o titoli del nuovo Codice di commercio, di cui al n. 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 949.

LEGGE 4 giugno 1931, n. 660.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Gli articoli 246, 247, 248, 249 e 250 del Codice di commercio sono sostituiti dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire diecimila a centomila:

1° i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società commerciali che, nelle relazioni o comunicazioni fatte al pubblico o alla assemblea o nei bilanci, fraudolentemente espongono fatti falsi sulla costituzione o sulle condizioni economiche delle società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2° gli amministratori e i direttori che, in difetto del bilancio o in difformità del medesimo, ovvero in base ad un bilancio falso, hanno riscosso o pagato dividendi o partecipazioni sotto qualunque forma per utili che non si sono realmente conseguiti, o, per ciò che riguarda i dividendi, per utili che non possono essere distribuiti.

Art. 3.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila:

1° gli amministratori e i direttori che hanno emesso azioni per somma minore del loro valore nominale, acquistato azioni della società contrariamente alle disposizioni dell'art. 144 del Codice di commercio o accordato anticipazioni sopra azioni della società o emesso obbligazioni in violazione della disposizione della prima parte dell'art. 172 del Codice medesimo;

2° gli amministratori e i direttori che hanno eseguita una riduzione di capitale o una fusione di società, violando le disposizioni degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio;

3° i liquidatori che hanno ripartito l'attivo sociale tra i soci, contro le disposizioni dell'art. 201 del Codice di commercio.

Alla stessa pena soggiacciono gli amministratori:

1° che non hanno convocato l'assemblea nel caso previsto dall'art. 159 del Codice di commercio;

2° che non hanno prestata la cauzione prevista dall'articolo 123 del Codice di commercio entro 30 giorni dacchè hanno avuto notizia della nomina.

Art. 4.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila, i sindaci che nei casi indicati nel n. 2 dell'art. 2 e nell'art. 3 non hanno adempiuto gli obblighi che ad essi incombono per legge.

Art. 5.

Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che, per procurare a sè o ad altri un profitto con danno della società, diffondendo false notizie o con altri mezzi fraudolenti, producono sul pubblico mercato o sulle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Art. 6.

Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che essa controlla o da cui essa sia controllata o che si fanno da una di tali società prestare garanzia per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

La disposizione non si applica agli amministratori, direttori, sindaci e liquidatori delle società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, semprechè essi non abbiano la firma, anche congiuntamente con altri, della società e che le operazioni previste nella prima parte di questo articolo siano state nei singoli casi autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

È punito con l'ammenda da lire mille a diecimila chi, essendo obbligato per legge ad eseguire o a fare eseguire de-

positi di atti, pubblicazioni o comunicazioni presso qualsivoglia ufficio, omette di eseguirli o di farli eseguire nei termini stabiliti, o li esegue in modo incompiuto.

I termini di cui agli articoli 90, 91, 92, 96 e 180 del Codice di commercio sono portati a trenta giorni. Il termine di cui all'articolo 139 del Codice di commercio è portato a dieci giorni.

Il deposito di cui all'art. 177 del Codice di commercio deve essere eseguito ogni bimestre, nei quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre.

Per le aziende che hanno dipendenze in più provincie del Regno o all'estero, il termine per il deposito è di giorni trenta; e dentro lo stesso termine le aziende medesime debbono provvedere alla trasmissione prescritta dall'art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 13 giugno 1927, n. 1108.

Art. 8.

È punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila chi contravviene alle disposizioni degli articoli 104, 155, 165, 198 e dei due primi capoversi dell'art. 172 del Codice di commercio.

Art. 9.

Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori che senza giustificato motivo dànno notizia di fatti o di documenti di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio, ovvero se ne servono a proprio o altrui profitto, sono puniti a querela della società, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 10.

La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico degli amministratori, liquidatori, sindaci e direttori per fatti inerenti al loro ufficio importa incapacità ad esercitare uffici direttivi e amministrativi presso qualsiasi società per un periodo di dieci anni.

Anche quando non è intervenuta condanna alla reclusione, se l'amministratore, il liquidatore, il sindaco e il direttore sono inscritti in un albo professionale, l'accertamento in sede civile o penale di fatti che costituiscono inadempimento dei doveri del loro ufficio deve essere seguito da giudizio disciplinare a loro carico. La pena disciplinare non può mai essere inferiore alla sospensione dall'esercizio della professione per un anno ed importa incapacità ad esercitare uffici direttivi e amministrativi presso qualsivoglia società per un periodo di cinque anni.

A tale effetto, di ogni sentenza civile o penale pronunciata a carico di un amministratore, liquidatore, sindaco, direttore di società commerciale sarà data comunicazione d'ufficio all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli inscritti nell'albo a cui essi appartengono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 950.

LEGGE 4 maggio 1931, n. 655.

Approvazione del protocollo firmato a Parigi l'11 dicembre 1929 fra l'Italia ed altri Stati, recante emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione aerea di Parigi del 13 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo recante degli emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione del 13 ottobre 1919 relativa alla navigazione aerea, Protocollo firmato a Parigi tra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1929.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore al momento in cui tutti gli Stati, che all'11 dicembre 1929 erano Parti contraenti della Convenzione aerea del 1919, avranno depositato le loro ratifiche al Protocollo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Protocole relatif a des amendements aux articles 34 et 40 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne en date du 13 octobre 1919.

La Commission Internationale de Navigation Aérienne, composée des Représentants des Etats actuellement Parties à la Convention, savoir: l'Australie, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, le Chili, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande Septentrionale, la Grèce, l'Inde, l'Etat libre d'Irlande, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le Siam, la Suède, la Tchécoslovaquie, l'Union Sud-Africaine, l'Uruguay, la Yougo-Slavie, a, au cours de sa dix-septième Session réunie à Paris sous la présidence de M. Alejandro Alvarez, Délégué du Chili, assisté de M. Albert Roper, Secrétaire Général, approuvé, dans sa séance du 11 décembre 1929, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, des modifications aux articles 34 et 40 de ladite Convention.

I. Le cinquième alinéa de l'article 34 correspondant au troisième alinéa de l'article 34 tel qu'il figure au Protocole du 15 juin 1929 relatif à des amendements aux articles 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42, et aux clauses finales de la Convention, sera rédigé comme suit, en français, en anglais et en italien:

Chaque Etat représenté à la Commission aura une voix.	Each State represented on the Commission shall have one vote.	Ogni Stato rappresentato alla Commissione avrà un voto.

II. Le premier alinéa de l'article 40 sera supprimé.

Les Soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des Etats qu'ils représentent, les modifications ci-dessus,

qui sont proposées à l'acceptation définitive des Etats contractants.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des Etats actuellement Parties contractantes à la Convention; il sera ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que possible au siège permanent de la Commission.

Il entrera en vigueur dès que les ratifications auront été déposées au nom de tous les Etats actuellement Parties contractantes à la Convention.

Les Etats qui deviendront Parties contractantes à la Convention pourront adhérer au présent Protocole.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire Général à tous les Etats contractants ainsi qu'aux autres Etats signataires de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne.

FAIT à Paris, le onze décembre mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Commission.

ALEJANDRO ALVAREZ.
Président de la Dix-Septieme Session de la C.I.N.A.

ALBERT ROPER
Secrétaire Général de la C.I.N.A.

Signé: Pour l'Australie:
T. TRUMBLE

Pour le Canada:
PHILIPPE ROY

Pour le Chili:
A. ALVAREZ

Pour le Danemark:
KNUD GREGERSEN

Pour la France:
E. CHAUMIÉ

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande Septentrionale:
SEFTON BRANCKER

Pour l'Inde:
ATUL C. CHATTERJEE

Pour l'Etat libre d'Irlande:
Comte G. O'KELLY DE GALLAH

Pour l'Italie:
R. P. PICCIO
A. GIANNINI.

Pour la Nouvelle-Zélande:
T. M. WILKES

Pour le Portugal:
Prof. Dr. LOBO D'AVILA LIMA

Pour le Territoire de la Sarre:
J. CHANZY

Pour l'Union Sud-Africaine:
C. T. TE WATER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 951.

LEGGE 1° giugno 1931, n. 678.

Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Consiglio superiore ed organi consultivi in materia di opere pubbliche.

Art. 1.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, costituito come al successivo art. 7, dà parere:

a) sugli schemi di regolamento per le opere pubbliche;

b) sui programmi di nuove opere pubbliche;

c) sui progetti di massima delle opere pubbliche da eseguire direttamente dallo Stato o col suo contributo;

d) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire direttamente dallo Stato o col suo contributo, d'importo superiore a L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata; ovvero di importo superiore a L. 500.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia. Rimane salva la competenza per l'esame dei Comitati tecnici amministrativi degli istituti decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

e) sui progetti esecutivi di opere pubbliche ricadenti nelle circoscrizioni degli istituti suddetti, quando siano di notevole complessità o quando interessino il territorio di più istituti decentrati;

f) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche, per la trasmissione di correnti elettriche, nei casi previsti dalle leggi speciali, salvi i casi indicati ai successivi articoli 2 e 3;

g) sulle questioni di massima interessanti la esecuzione delle opere pubbliche;

h) sulle proposte di transazione relative alle opere pubbliche, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette si abbandona o si paga superi le L. 200.000, salva la competenza per territorio dei comitati tecnici amministrativi degli istituti decentrati;

i) sulle proposte di transazione per importi minori di L. 200.000, quando l'Amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'Avvocatura dello Stato;

l) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, sulle questioni con le imprese per variazioni di prezzi, importanti una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale nella esecuzione di opere pubbliche, in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

m) sui piani regolatori e di ampliamento dei Comuni capoluoghi di Provincia;

n) sui piani regolatori e di ampliamento degli altri Comuni e sulla proposta dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

o) sugli affari, nei quali i capi degli uffici decentrati non intendano conformarsi ai pareri dei competenti Comitati tecnici amministrativi;

p) sugli affari per i quali, da disposizioni speciali (non abrogate ai sensi dell'art. 21 perchè contrarie alla presente legge) sia richiesto il parere del Consiglio superiore, e sugli affari per i quali il Ministro competente richiegga il parere del Consiglio stesso, ancorchè siano stati esaminati da altri organi consultivi.

Non sono soggette al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici le opere di diretta competenza delle Amministrazioni militari e le opere eseguite a cura dell'Azienda autonoma statale della strada e delle aziende delle ferrovie dello Stato, delle poste e telegrafi e dei telefoni.

Il Consiglio superiore ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il parere degli ispettori superiori del Genio civile, ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici apposita specifica competenza per territorio o per materia, è richiesto:

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire direttamente dallo Stato o col suo contributo, d'importo compreso tra L. 200.000 e L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda per asta pubblica o per licitazione privata, ovvero d'importo compreso fra L. 200.000 e L. 500.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia;

b) sulle proposte di transazione relative alle opere pubbliche, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia compreso fra L. 20.000 e L. 200.000;

c) sulle proposte di concessione di proroghe ai termini di ultimazione dei lavori oltre i primi 90 giorni;

d) sull'approvazione dei verbali dei nuovi prezzi;

e) sull'esame delle contestazioni con le imprese dei lavori circa gli ordini dell'ingegnere capo in corso d'opera;

f) sull'applicazione della procedura per la rescissione ed esecuzione d'ufficio dei contratti per irregolarità o negligenza nella esecuzione dei lavori;

g) sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti o opposizioni, e sulle domande per proroghe non oltre un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni;

h) sui piani regolatori ed ampliamento dei Comuni non capoluoghi di Provincia, e sulla proposta dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando non vi siano opposizioni o reclami.

La competenza dei pareri per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, sempre nei limiti del presente articolo, invece che agli ispettori superiori del Genio civile, è deferita ad un ispettore superiore tecnico delle Nuove costruzioni ferroviarie, delegato dal Ministro per i lavori pubblici.

Per la materia di competenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili il parere per gli affari non previsti all'art. 1 spetta agli ispettori superiori del ruolo di vigilanza facenti parte del Consiglio superiore.

La competenza dei pareri per i lavori dipendenti dal Sottosegretariato per la bonifica integrale, entro i limiti di spesa sopraindicati, invece che agli ispettori superiori del Genio civile, è deferita al Comitato della 2ª sezione del Consiglio superiore, di cui al successivo art. 14, mentre nelle circoscrizioni degli istituti decentrati del Ministero dei lavori pubblici, è deferita ai rispettivi comitati tecnico-amministrativi.

Art. 3.

All'infuori dei casi, nei quali è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o dei Comitati tecnici amministrativi degli Istituti decentrati, o dei competenti ispettori superiori, vien sentito, in quanto occorra, il parere del capo dell'ufficio tecnico governativo, dal quale dipendono i lavori per la esecuzione o per la vigilanza.

È sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile sopra i riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano opposizioni.

Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza dei Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.

Art. 4.

Salvo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi stabiliti dall'art. 1, rimane la competenza della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici per l'approvazione dei progetti compilati dagli uffici tecnici di finanza a norma del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2128.

Art. 5.

Non occorre un nuovo parere consultivo ove si verifichi nel corso dei lavori un aumento di spesa entro il limite del quinto della somma preventivata.

Art. 6.

In materia di opere pubbliche i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Comitato tecnico amministrativo degli Istituti decentrati, degli ispettori superiori e dei capi degli uffici tecnici esecutivi sostituiscono ogni altro parere di amministrazione attiva, o di corpo consultivo, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti.

È abrogato il primo comma dell'art. 5 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.

Art. 7.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituito dai seguenti membri:

1° un presidente;

2° quattro presidenti di sezione;

3° i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

4° il direttore generale dell'Azienda autonoma statale della strada;

5° i capi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici;

6° gli ispettori superiori del Genio civile addetti al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

7° gli ispettori superiori tecnici addetti alla Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie;

8° l'ispettore generale e gli ispettori superiori del ruolo di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

9° il direttore generale della sanità pubblica e il direttore generale dell'Amministrazione civile;

10° un ufficiale generale e il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della guerra, il capo dell'ufficio idrografico della Regia marina;

11° due direttori generali del Ministero delle colonie;

12° i direttori generali del tesoro e del demanio del Ministero delle finanze;

13° il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

14° un direttore generale del Ministero delle corporazioni;

15° il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;

16° un direttore generale del Ministero dell'educazione nazionale;

17° il direttore generale dell'agricoltura e il comandante generale della Milizia nazionale forestale;

18° il direttore generale della bonifica integrale, un delegato forestale del Sottosegretariato della bonifica integrale e quattro tecnici agrari designati dallo stesso Sottosegretariato;

19° il direttore generale della marina mercantile;

20° due consiglieri di Stato;

21° quattro avvocati dello Stato;

22° quattro funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato, di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle Ferrovie dello Stato;

23° il direttore della sezione postale dell'Istituto superiore delle comunicazioni, ovvero un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 5°;

24° un ispettore superiore del Regio corpo delle miniere ovvero del Regio ufficio geologico, di grado non inferiore al 5°;

25° sei esperti in costruzioni civili ed architettoniche, in urbanistica, in elettro-tecnica, in idraulica e in materia economica.

In caso di impedimento o di assenza dei membri individuati per la carica, intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio, secondo le norme in vigore.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può invitare ad intervenire a singole adunanze, allorchè devono esaminarsi affari dei rispettivi uffici, i capi servizio dei Ministeri interessati.

Egli può invitare, per l'esame di determinati affari, gli ispettori superiori del Genio civile addetti agli Istituti decentrati del Ministero dei lavori pubblici, gl'ispettori regionali per l'agricoltura, i professori dei politecnici o di scuole di applicazione per ingegneri ed architetti e i professori degli Istituti superiori agrari, di particolare competenza nella materia da trattare.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio superiore ed i presidenti di sezione sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

I presidenti delle sezioni 1ª, 2ª e 3ª sono scelti fra gli ispettori superiori del Genio civile, quello della sezione 4ª fra gli ispettori superiori del ruolo di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, o fra gli ispettori superiori tecnici delle Nuove costruzioni ferroviarie.

Per circostanze eccezionali, può essere affidato a persone estranee alla Amministrazione dello Stato l'incarico di presiedere il Consiglio superiore o le sezioni del Consiglio stesso. All'incaricato della presidenza del Consiglio superiore compete la indennità di missione stabilita per il grado 3° dall'articolo 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed agli incaricati della presidenza delle Sezioni competono le indennità di grado 4°. Inoltre viene loro corrisposta un'indennità di carica, la cui misura è da stabilirsi col decreto d'incarico, di concerto fra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze.

Art. 10.

I membri del Consiglio superiore, che non sono individuati per la carica, sono nominati con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici. La nomina è fatta di concerto con i Ministri interessati per quanto riguarda i funzionari di altre Amministrazioni, e su designazione del presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato rispettivamente per i consiglieri di Stato e per gli avvocati dello Stato.

Sarà nominato, su designazione del Sottosegretario per la bonifica integrale, uno degli esperti idraulici.

Essi durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 11.

Non possono essere membri del Consiglio superiore coloro i quali in proprio o come soci di società in nome collettivo abbiano convenzioni con lo Stato o con altri enti per trasporti, somministrazioni o lavori a carico dello Stato, o nella cui spesa lo Stato concorra sotto qualsiasi forma, nè coloro che abitualmente assumano la esecuzione di opere pubbliche o l'esercizio di servizi pubblici o comunque siano personalmente interessati anche come consulenti in tali imprese.

Non possono parimenti essere membri del Consiglio superiore gli amministratori di società anonime ed in accomandita o di enti che abbiano convenzioni per gli oggetti indicati nel comma precedente.

Capo II.

Funzionamento del Consiglio superiore.

Art. 12.

Il Consiglio superiore delibera in assemblea generale e diviso per sezioni. Le sezioni sono quattro:

1ª Sezione: Ponti, strade ed edilizia - Consolidamento abitati.

2ª Sezione: Opere idrauliche e forestali - Bonifica ed irrigazioni - Acquedotti e fognature - Opere marittime.

3ª Sezione: Utilizzazione di acque pubbliche - Impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica.

4ª Sezione: Ferrovie, tramvie, funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna.

Gli affari indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *g*), *m*), *o*) dell'articolo 1 sono sottoposti all'esame del Consiglio in assemblea generale; gli altri affari sono trattati dalle Sezioni competenti per materia, salvo al Ministro richiedere anche per essi il parere dell'assemblea.

Quando siano in discussione importanti questioni che interessino la competenza di due o più Sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle Sezioni interessate riunite in unica assemblea.

Art. 13.

La distribuzione dei membri nelle varie Sezioni è stabilita ogni biennio per Reale decreto. Peraltro i due consiglieri di Stato indicati al n. 20 dell'art. 7 faranno stabilmente parte della Sezione 3ª.

Art. 14.

Per la seconda e terza Sezione è costituito rispettivamente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio superiore, un Comitato composto del presidente e di dieci membri, che delibera nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 15.

A rendere valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero dei componenti il Consiglio e la Sezione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti, e in caso di parità, decide il voto del presidente.

I membri, che non intervengono ad almeno sei adunanze del Consiglio senza giustificato motivo durante un anno, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 16.

Alle adunanze generali e a quelle delle sezioni del Consiglio superiore il Ministro per i lavori pubblici e gli altri Ministri interessati possono delegare commissari per dare informazioni sugli affari da trattare.

Intervenendo personalmente, il Ministro per i lavori pubblici presiede l'adunanza.

CAPO III.

Studi e ricerche affidati al Consiglio superiore.

Art. 17.

Per mezzo di un Comitato permanente, costituito dal presidente del Consiglio superiore e dai quattro presidenti di sezione, il Consiglio provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici, ed in ispecie:

a) allo studio riguardante i materiali da costruzione;

b) allo studio di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi, e di opere di particolare interesse pubblico;

c) all'alta vigilanza sul servizio idrografico, e agli studi riguardanti la migliore utilizzazione delle risorse idriche e la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;

d) alla raccolta e alla pubblicazione degli studi anzidetti, dei dati relativi alle più importanti opere pubbliche ed alla pubblicazione degli « Annali dei lavori pubblici ».

Per gli studi e le ricerche di cui sopra è stanziato annualmente un fondo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici.

Art. 18.

Per provvedere alle ricerche ed agli studi di cui al precedente articolo sono costituiti presso il Consiglio speciali reparti, composti di funzionari particolarmente idonei a studi e ricerche scientifiche.

Presso tali reparti il Ministro per i lavori pubblici potrà chiamare a prestare la propria opera professori ed assistenti di istituti tecnici superiori e tecnici di riconosciuto valore su designazione del Comitato suddetto.

CAPO IV.

Segreteria e disposizioni varie.

Art. 19.

La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un segretario capo, da quattro segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare.

Il segretario capo è un ingegnere capo del Genio civile, i segretari di sezione sono funzionari tecnici del gruppo *A*, di grado non inferiore all'8°. I segretari possono riferire senza voto deliberativo.

Art. 20.

I membri del Consiglio superiore, i quali non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, sono equiparati, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, agli ispettori superiori del Genio civile, per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni a loro conferite.

Art. 21.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale avrà effetto dal 1° luglio 1931.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE BONO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — GIULIANO — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 952.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1931, n. 667.

Tirocinio dei volontari coloniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'art. 7 del R. decreto 25 giugno 1925, già una prima volta modificato dal R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2367;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo capoverso dell'art. 7 del R. decreto 25 giugno 1925, modificato dal R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2367, è sostituito dal seguente:

« I vincitori del concorso con decreto del Ministro per le colonie sono nominati volontari coloniali e prestano, per un periodo non inferiore a sei mesi nè superiore a dieci, servizio di prova e di tiroconio presso gli uffici del Ministero delle colonie ».

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 56. — FERZI.

Numero di pubblicazione 953.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1986.

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato col R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova;

Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 45. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

Art. 1.

L'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova conferisce la laurea in scienze economiche e commerciali.

Art. 2.

Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Gli insegnamenti che costituiscono il corso di scienze economiche e commerciali sono fondamentali e complementari.

Art. 4.

Sono fondamentali gli insegnamenti seguenti, dei quali la frequenza e l'esame sono obbligatori per gli studenti, agli effetti del conseguimento della laurea:

Gruppo A.

1. Economia politica - corso biennale con due esami;
2. Statistica metodologica - corso annuale;
3. Statistica demografica ed economica e politica demografica - corso annuale;
4. Politica economica e finanziaria - corso annuale;
5. Scienza delle finanze e diritto finanziario - corso annuale;
6. Geografia economica - corso biennale con due esami;
7. Istituzioni di diritto privato - corso biennale con due esami;
8. Istituzioni di diritto pubblico - corso annuale;
9. Diritto sindacale e corporativo - corso annuale;
10. Diritto commerciale e marittimo - corso biennale con due esami;
11. Diritto industriale - corso annuale;
12. Nozioni di matematiche generali e matematica finanziaria ed attuariale - corso biennale con due esami;
13. Nozioni di chimica analitica e merceologia, corso biennale con due esami;
14. Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata - corso biennale con due esami;
15. Tecnica commerciale (mercantile e bancaria) - corso biennale con due esami;

ed inoltre due insegnamenti scelti liberamente dall'allievo fra i quattro seguenti:

Gruppo B.

16. Storia economica;
17. Diritto internazionale;
18. Ragioneria pubblica;
19. Diritto processuale.

Art. 5.

Gli studenti debbono inoltre seguire i corsi e sostenere gli esami di due fra le sei lingue insegnate nell'Istituto, e cioè francese, spagnola, portoghese, inglese, tedesca, araba, con l'obbligo di scegliere per una delle due lingue l'inglese o il tedesco e con facoltà di scegliere l'altra fra le rimanenti.

Art. 6.

Sono complementari gli insegnamenti seguenti, i quali, opportunamente raggruppati e coordinati, costituiscono le Scuole di specializzazione e i corsi di integrazione di cui agli articoli 8 e 10:

1. Tecnica amministrativa e contabilità delle aziende industriali;
2. Tecnica del commercio e delle aziende marittime;
3. Tecnica commerciale (corso speciale);
4. Assicurazione e tecnica delle aziende assicuratrici con speciale riguardo alle marittime;
5. Diritto industriale e legislazione del lavoro;
6. Diritto commerciale (corso speciale);
7. Diritto pubblico interno (diritto costituzionale ed amministrativo - corso speciale);
8. Diritto processuale civile;
9. Legislazione marittima comparata;
10. Scienza delle finanze (corso speciale);
11. Statistica (corso speciale);
12. Contabilità di Stato;
13. Geografia economica (corso speciale);
14. Geografia marinara;
15. Economia industriale;
16. Economia della navigazione;

17. Principî di tecnologia;
18. Tecnologia navale;
19. Merceologia (corso speciale);
20. Matematica (corso speciale);
21. Ragioneria generale ed applicata (corso speciale);
22. Storia coloniale.

Art. 7.

L'ordine degli studi è stabilito dal Consiglio accademico e comunicato col manifesto annuale.

Art. 8.

Sono istituite le seguenti Scuole di specializzazione:

a) per l'economia e l'amministrazione industriale, con i seguenti insegnamenti:

1. Tecnica amministrativa e contabilità delle aziende industriali;
2. Diritto industriale e legislazione del lavoro;
3. Geografia economica (corso speciale);
4. Economia industriale;
5. Merceologia (corso speciale);
6. Principî di tecnologia e organizzazione scientifica del lavoro;
7. Matematica (corso speciale);
8. Statistica (corso speciale);
9. Diritto commerciale (corso speciale);

b) per le aziende marittime ed assicuratrici, con i seguenti insegnamenti:

1. Economia della navigazione;
2. Legislazione marittima comparata;
3. Geografia marinara;
4. Tecnica del commercio e delle aziende marittime;
5. Assicurazione e tecnica delle aziende assicuratrici con speciale riguardo alle marittime;
6. Tecnologia navale;
7. Storia coloniale;

c) per la computisteria e la ragioneria, con i seguenti insegnamenti:

1. Scienza delle finanze (corso speciale);
2. Diritto pubblico interno (diritto costituzionale ed amministrativo) (corso speciale);
3. Diritto processuale civile;
4. Ragioneria generale ed applicata (corso speciale);
5. Contabilità di Stato;
6. Tecnica commerciale (corso speciale);
7. Matematica (corso speciale).

Gli iscritti a questa Scuola fanno anche un corso di esercizi didattici.

Art. 9.

Alle Scuole di specializzazione possono essere iscritti i laureati in scienze economiche e commerciali e gli studenti fuori corso degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Alle condizioni stabilite nel comma 3° dell'art. 86 del regolamento 8 luglio 1925, n. 1227, possono esservi iscritti anche i laureati di altre Facoltà universitarie o di altri Istituti d'istruzione superiore.

Per l'iscrizione ad una Scuola di specializzazione deve presentarsi domanda entro il mese di novembre e pagarsi la tassa di L. 100.

Art. 10.

I corsi di integrazione possono essere costituiti dagli studenti con la libera scelta di cinque tra gli insegnamenti complementari. Tali corsi debbono ottenere l'approvazione del Consiglio accademico.

Art. 11.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Scuole di specializzazione o corsi d'integrazione.

Art. 12.

Nel diploma di laurea può essere fatta menzione degli esami relativi ad un solo corso d'integrazione; per gli altri corsi saranno rilasciati speciali attestati.

Per le Scuole di specializzazione è rilasciato, previ esami, un particolare diploma a coloro che le abbiano frequentate dopo la laurea; agli altri un attestato.

Art. 13.

Per gli incarichi si provvede a norma dell'art. 49 del regolamento 8 luglio 1925, n. 1227.

Art. 14.

Il Consiglio accademico deve fare le proposte di conferimento di incarichi entro il mese di aprile.

Art. 15.

Salvo disposizioni speciali, approvate per singole cattedre dal Consiglio accademico, ogni insegnamento si svolge in almeno tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, da tenersi in giorni distinti, non comprese in esse le esercitazioni di laboratorio. Esso può essere impartito sotto forma di lezioni, colloqui, esercitazioni, secondo quanto è stabilito annualmente nell'orario dell'Istituto.

Art. 16.

I professori di ruolo, gli incaricati ed i liberi docenti sono tenuti a presentare entro il mese di maggio al direttore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo; ed il Consiglio accademico deve, prima del termine dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli, dichiarando inoltre quali corsi di liberi docenti si debbano ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Art. 17.

Nel pronunziarsi sul programma presentato da un libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio accademico, oltre ad accertare se il programma risponda come contenuto ed ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materia sperimentale e dimostrativa, se il libero docente disponga del necessario materiale didattico e dimostrativo.

Art. 18.

I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero d'ore settimanali di lezioni, uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

I corsi non pareggiati possono avere durata diversa, ma devono essere impartiti almeno in un'ora per settimana.

Art. 19.

Al principio dell'anno accademico lo studente che si immatricola riceve un libretto-tessera di iscrizione con fotografia; il libretto-tessera vale per l'intero corso dell'Istituto.

Nel registro della carriera scolastica sono trascritte tutte le indicazioni contenute nel libretto d'iscrizione.

Art. 20.

Ogni anno l'Istituto inscrive in bilancio una somma per concorso nelle spese del viaggio d'istruzione che ogni biennio gli allievi del 3° e del 4° anno compiono preferibilmente all'estero ed in periodo di vacanze con la guida di due professori.

Gli allievi, che domandano di partecipare al viaggio, devono pagare la quota che viene fissata dal direttore.

Art. 21.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, a norma delle disposizioni vigenti.

Gli esami speciali pel corso di laurea e quelli delle scuole di specializzazione e dei corsi di integrazione si svolgono per singole materie.

Art. 22.

Il Consiglio accademico stabilisce l'ordine di precedenza degli esami.

Art. 23.

Gli esami speciali sono scritti ed orali per la tecnica commerciale e le lingue. Sono soltanto orali per tutti gli altri insegnamenti.

La prova scritta deve precedere quella orale, alla quale non può essere ammesso chi abbia riportato meno di 18/30 nello scritto. Il voto di approvazione assegnato allo scritto dà diritto a presentarsi alla prova orale nella stessa sessione.

Art. 24.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato gli esami speciali nelle 19 discipline stabilite negli articoli 4 e 5.

Art. 25.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due tesi da svolgere oralmente.

La presentazione della dissertazione scritta, in triplice copia, e dei titoli degli argomenti orali deve essere fatta presso la segreteria venti giorni prima dell'inizio della sessione degli esami di laurea.

La dissertazione scritta deve riguardare un argomento relativo ad una delle prime 15 discipline fondamentali indicate nell'art. 4, fatta eccezione del diritto privato e del diritto pubblico.

Art. 26.

Nell'esame di laurea, il commissario titolare della materia che è oggetto della dissertazione riferisce sulla dissertazione stessa ed indica il punto del quale è meritevole.

Analoga relazione e proposta fanno i commissari che hanno discusso le due tesi orali.

Art. 27.

Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione si sostengono dopo che siano stati superati gli esami speciali delle singole discipline delle corrispondenti Scuole e consistono nella discussione di una dissertazione scritta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in una delle discipline anzidette.

Art. 28.

La Commissione esaminatrice per ogni esame speciale è sempre composta di tre membri: di questi, due sono professori ufficiali, e fra essi è il professore della materia d'esame il quale presiede la Commissione; il terzo membro deve essere un libero docente od un cultore della materia.

Art. 29.

La Commissione per gli esami di laurea è, di regola, composta di 11 membri compreso il direttore, che ne ha la presidenza. Sei dei componenti la Commissione sono scelti dal Consiglio accademico fra i professori dell'Istituto; gli altri quattro sono nominati dal direttore sulla proposta del Consiglio accademico fra i professori di ruolo delle Regie università, tra i dottori aggregati e i liberi docenti, o fra cultori delle materie di economia e commercio.

La Commissione può anche essere costituita da un numero di membri minore di 11, ma non inferiore a 7, dei quali non meno di 5 devono essere professori dell'Istituto.

Art. 30.

La Commissione per l'esame di diploma delle Scuole di specializzazione è costituita da un numero di membri, che può variare da 5 a 7.

Art. 31.

Tutte le Commissioni sono nominate dal direttore, su proposta del Consiglio accademico.

Art. 32.

La dissertazione presentata da un candidato può essere dichiarata degna di stampa totalmente o parzialmente: la deliberazione deve essere approvata alla unanimità.

Art. 33.

È istituito un laboratorio di statistica, economia e finanza, come organo di cultura e di ricerche scientifiche sui fenomeni più salienti della vita nazionale ed internazionale e in relazione ai problemi statistici, economici e finanziari, che hanno particolare riferimento alla Liguria.

Il laboratorio ha il fine di completare la cultura economica degli studenti e dei laureati, per renderli atti al lavoro scientifico autonomo.

Art. 34.

I professori ufficiali ed i docenti a titolo privato devono accertarsi della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che ritengono opportuno.

Art. 35.

Ove in un determinato corso qualcuno degli studenti venga meno ai doveri della disciplina, l'insegnante deve riferirne al direttore, per gli opportuni provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 36.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Censura;
3. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
4. Sospensione dagli esami;
5. Esclusione temporanea dall'Istituto.

Tali sanzioni saranno applicate secondo gli articoli 128 e 129 del regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 37.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Istituto superiore od in altra Università sono integralmente applicate nell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

Art. 38.

Gli studenti, che, isolatamente od in gruppo abbiano commesso anche fuori dell'edificio dell'Istituto azioni lesive della loro dignità e del loro onore, potranno essere passibili delle pene disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 39.

Il Consiglio accademico può segnalare al Ministero l'opportunità di dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 40.

Sono fatte salve le convenzioni statutarie, approvate con decreto Ministeriale 12 aprile 1916 e successive varianti e concernenti i rapporti fra il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova e gli enti sovventori, nonchè gli speciali organismi che integrano e completano gli insegnamenti dell'Istituto stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4496.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Peric fu Antonio, nato a Sella delle Trincee il 18 luglio 1874 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 784, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Peric è ridotto in « Perini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zuzeck in Peric fu Giovanni, nata il 15 maggio 1879, moglie;
2. Rinaldo di Antonio, nato il 30 giugno 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2935)

N. 11419-10716.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Ofelia Skerl fu Giacomo, nata a Trieste il 14 maggio 1899 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 47, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Ofelia Skerl è ridotto in « Serri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3007)

N. 11419-10562.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Giustina Skuk fu Michele, nata a Trieste il 2 novembre 1888 e residente a Trieste, via Edmondo de Amicis n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Giustina Skuk è ridotto in « Scocca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3008)

N. 11419-10715.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Rosa Godina di Giuseppe in Spazzapan, nata a Trieste il 19 settembre 1901 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 73, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Godiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Rosa Godina in Spazzapan è ridotto in « Godiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3009)

N. 11419-10717.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Spettich fu Giov. Maria, nato a Trieste il 19 agosto 1886 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup., n. 679, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spettini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Spettich è ridotto in « Spettini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kosic in Spettich fu Vincenzo, nata il 19 gennaio 1887, moglie;
2. Regina di Giuseppe, nata l'11 novembre 1908, figlia;
3. Rodolfo di Giuseppe, nato il 12 luglio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3010)

N. 11419-2924.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Spitzer di Oscare, nato a Trieste il 15 marzo 1899 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Spitzer è ridotto in « Spizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3011)

N.11419-2923.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Paolo Spitzer di Oscar, nato a Trieste il 12 ottobre 1900 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 37, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Spitzer è ridotto in « Spizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3012)

N. 11419-10563.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Servolo Stanich di Eugenio, nato a Buie d'Istria il 1° novembre 1902 e residente a Trieste, via dei Montecchi n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Servolo Stanich è ridotto in « Stani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Giacomini in Stanich di Carlo, nata il 21 gennaio 1907, moglie;
2. Luciana di Servolo, nata il 3 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3013)

N. 11419-5534.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Starz di Mattia, nato a Contovello il 20 agosto 1904, e residente a Trieste, Contovello, n. 184, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Vecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Starz è ridotto in « De Vecchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3014)

N. 11419-3935.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Stransjak fu Bartolomeo, nato a Trieste il 2 novembre 1872 e residente a Trieste, piazza San Giovanni n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stransiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Stransjak è ridotto in « Stransiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Filippon in Stransjak fu Vittorio, nata l'8 marzo 1892, moglie;
2. Liliana di Giusto, nata il 18 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3015)

N. 11419-8379.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Mercede Suban di Santo, nata a Trieste il 23 aprile 1892 e residente a Trieste, via Pasquale Revoltella n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Subani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Mercede Suban è ridotto in « Subani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3016)

N. 11419-8378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Santo Suban di Giuseppina, nato a Trieste il 1° novembre 1868 e residente a Trieste, via Pasquale Revoltella n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Subani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Santo Suban è ridotto in « Subani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Gorian in Suban fu Giusto, nata il 18 settembre 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3017)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero e delle Amministrazioni dipendenti secondo la situazione al 1° gennaio 1931.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(4137)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del prof. dott. Cesare Frugoni a componente il Consiglio superiore di sanità.

Si comunica che con R. decreto 7 maggio 1931-IX (registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1931, registro n. 3 Interno, foglio n. 49) il sig. prof. dott. Cesare Frugoni, stabile di clinica medica presso la Regia università di Padova, è stato nominato componente del Consiglio superiore di sanità pel triennio in corso 1930-1932.

(4122)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 1° giugno 1931-IX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Soligo, provincia di Treviso.

(4131)

Si comunica che il giorno 1° maggio 1931-IX, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Villasanta, provincia di Milano.

(4132)

Si comunica che il giorno 2 giugno 1931-IX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Quirico, provincia di Grosseto, con orario limitato di giorno.

I telegrammi per detta località accettansi con destinazione San Quirico di Sorano.

(4133)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(2a *pubblicazione*)

Smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1921, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della obbligazione « danneggiati terremoti » n. 006080, di L. 28.752,65, in data 4 settembre 1927, con scadenza nell'esercizio 1930-31, intestata al signor Cerri Raffaele fu Antonino, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Aquila.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

p. Il direttore generale: VENTURA.

(4138)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 127.

Media dei cambi e delle rendite
del 12 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.77	Oro	368.56
Svizzera	371.11	Belgrado	33.80
Londra	92.882	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	368.50
Spagna	192.50	Norvegia	5.112
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.532	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214.25
Praga	56.63	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	71.25
Peso Argentino Oro	13.29	Rendita 3,50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	5.837	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.101	Consolidato 5 %	83.225
Dollaro Canadese	19.04	Obblig. Venezie 3,50%	78.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	218657	Fabbriceria di Salvarano in Quattro Castella (Reggio Emilia) . L.	24.50
»	262749	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Salvarano, comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) . . . . »	7 —
»	24406	Chiesa Parrocchiale di Villa Seta (Reggio Emilia) amministrata dalla propria Fabbriceria . . . . »	10.50
3.50 % Cat. A	4075 Assegno provvisorio	Chiesa Parrocchiale di S. Odorico di Sacile (Udine) . . . »	1.17
Cons. 5 %	367219	Picci Attilio fu Luigi minore sotto la p. p. della madre Brambilla Anna fu Emilio, vedova Picci, domiciliata in Como . »	625 —
3.50 %	563412 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Giovannini Marianna fu Francesco, moglie di Sala Giovanni, domiciliata in Brisino (Novara) . . . » per l'usufrutto: Peter Maria di Antonio, vedova di De Giovannini Francesco, domiciliata in Brisino (Novara).	7 —
Cons. 5 %	361981	Casillo Cataldo fu Salvatore, domiciliato in Rocca Romana (Caserta) . . . . »	45 —
»	338110	Intestata come la precedente . . . . »	65 —
»	425284	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
3.50 %	158774	Chiantore Rosa e Maddalena fu Bartolomeo, minori sotto la p. p. della loro madre Angela Catellino, domiciliata in Torino. »	73.50
Cons. 5 %	377933	Pastore Pasquale di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Brescia . . . . »	705 —
»	290158	Origoni Annetta fu Silvio, minore sotto la p. p. della madre Piva Giulia fu Bernardo, vedova Origoni, moglie in seconde nozze di Baroni Romualdo, domiciliato in Torno (Como) . »	405 —
»	18135 Littorio	Bruzzone Maria fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Zandrino Teresa fu Giuseppe, vedova Bruzzone, domiciliata in Genova S. Quirico . . . . »	145 —
3.50 %	179062 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ghiorzo Angela di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, domiciliata in Teviggio frazione di Varese Ligure (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Ghiorzo Giacomo di Pietro, domiciliato in Teviggio e per esso a Paganini Domenico di Lorenzo, domiciliato in Teviggio, durante la vita del signor Ghiorzo Giacomo di Pietro in dipendenza della cessione fatta con atto 5 febbraio 1903 . . . . »	42 —
Cons. 5 %	148136	Abbate Salvatore di Libero, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Cassino (Caserta) . . . . »	15 —
»	483730	Inglese Angelina fu Rosario, minore sotto la tutela di Maffeo Pasquale, domiciliato in Napoli . . . . »	580 —
»	320464 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Fondi Giuseppe fu Enrico, domiciliato in Rocca di Papa (Roma) . . . . » per la proprietà: Fondi Enrico fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	180 —
»	320465 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Tito fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	180 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	320466 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Ulisse fu Salfvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	180 —
»	320467 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Maria fu Salvatore, nubile, domiciliata in Rocca di Papa (Roma).	180 —
»	320468 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Annina fu Salvatore, moglie di Lucatelli Pietro, domiciliata in Rocca di Papa (Roma).	180 —
»	320469 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Gatta Rufina fu Vincenzo, vedova di Fondi Salvatore, domiciliata in Rocca di Papa (Roma).	50 —
»	321917 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	65 —
»	321918 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Enrico fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	210 —
»	321919 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Tito fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	210 —
»	321920 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Ulisse fu Salvatore, domiciliato in Rocca di Papa (Roma).	210 —
»	321921 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Maria fu Salvatore, nubile, domiciliata in Rocca di Papa (Roma).	210 —
»	321922 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Fondi Annina fu Salvatore, moglie di Lucatelli Pietro, domiciliata in Rocca di Papa (Roma).	210 —
»	323000	Airaldi Gastaldi Carolina fu Pietro, domiciliata in Torino - ipotecata . . . . »	5.000 —
»	120319	Cassarà Giovanni di Antonino, domiciliato in Partinico (Palermo) - ipotecata . . . . »	140 —
3.50 %	24835	Amministrazione ed Altare del Rosario in Boccaleone in Argenta (Ferrara) . . . . »	35 —
Cons. 5 %	403727	Chiesa Parrocchiale di Boccaleone, frazione di Argenta (Ferrara) . . . . »	50 —
3.50 %	599797 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Miano Giuseppe e Lino fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Mondello Francesca fu Tommaso, vedova Miano, domiciliata in Messina . . . . . . » per l'usufrutto: Mondello Francesca fu Tommaso, vedova Miano, domiciliata in Messina.	7 —
»	599798 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Miano Lino fu Vincenzo, minore ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	7 —
3 %	168 Creditori legali delle Provincie napoletane	Apollonio Renata fu Federico, moglie di Russi Francesco-Paolo di Giuseppe Emanuele, domiciliata in Napoli . . . . »	398.50
Cons. 5 %	105828	Bertolotti Gemma fu Umberto, minore sotto la p. p. della madre Cerruti Mary fu Antonio, vedova di Bertolotti Umberto, domiciliato in Intra (Novara) . . . . »	550 —

Roma, 31 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1610)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 1-2 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima e seconda quindicina di gennaio 1927.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo 1-2, Anno 1927, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		Classe I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
20-5-1926	Società Accomandita Semplice « Polys », a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto vegetale per smacchiare, sgrassare e lavare.	34240	20-1-1927
		Classe II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.**		
15-11-1926	Cream of Wheat Company, a Minneapolis, Minnesota (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per prodotto alimentare a base di frumento.	34224	11-1-1927
15-11-1926	Cream of Wheat Company, a Minneapolis, Minnesota (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per prodotto alimentare a base di frumento.	34225	11-1-1927
15-11-1926	Cream of Wheat Company, a Minneapolis, Minnesota (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per prodotto alimentare a base di frumento.	34226	11-1-1927
		Classe III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
19-2-1926	Società Anonima Martini & Rossi, a Torino.	Marchio di fabbrica per vino Vermouth.	34233	20-1-1927
6-5-1926	Iginia Mulas ved. Borghetti, Eugenio Borghetti, Fernando Borghetti e Carlo Borghetti, eredi del defunto Ugo Borghetti, ad Ancona.	Marchio di fabbrica per liquore.	34236	20-1-1927
		Classe IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
15-11-1926	Kimberly-Clark Company, a Neenah, Wisconsin (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per ovatta, cuscinetti assorbenti, cinti assorbenti ed articoli di igiene e di toletta.	34227	11-1-1927
		Classe V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.**		
10-6-1926	Arturo Natale, a Roma.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi di sicurezza.	34234	20-1-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
12-11-1925	Società Western Electric Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali telefonici, radiotelefonici ed elettrici.	34239	20-1-1927
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
16-11-1926	« Autocombustore » Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi ed impianti per bruciare combustibili liquidi polverizzati a vapore.	34229	11-1-1927
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**		
15-11-1926	Società Anonima Pennelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per pennelli.	34231	20-1-1927
15-11-1926	Società Anonima Pennelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per pennelli.	34232	20-1-1927
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi**		
9-11-1926	Ditta Riccardo Poggio, a Casale Monferrato (Alessandria).	Marchio di fabbrica per bretelle, giarrettiere e cinture.	34230	11-1-1927
31-5-1926	Società Anonima Calzaturificio Lombardo « Vitale », a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature.	34235	20-1-1927
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
13-11-1926	Ditta Pecco & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per penne per scrivere, penne stilografiche o a serbatoio, pennini metallici, inchiostri per scrivere, matite comuni, lapis automatici, mine per lapis e loro involucri, gomme per cancellare, temperini, raschietti, tagliacarte, apribustè, regoli e squadrette per disegno, tiralinee, tamponi e sottomani di carta assorbente, blocchi e mastrini per annotazioni, calamai, recipienti per sabbia e sfere di vetro, nettapenne di carta, di stoffa e di setola, registratori, perforatori, porta carte, cestini, cartelle e scatole per corrispondenza ed, in generale, oggetti da scrittoio e di cancelleria.	34228	11-1-1927
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici, e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
5-11-1926	Laboratorio Chimico Farmaceutico Moderno di Granelli, Candiani & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per magnesia.	34237	20-1-1927
5-11-1926	Laboratorio Chimico Farmaceutico Moderno di Granelli, Candiani & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per magnesia.	34238	20-1-1927

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
8-11-1926	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, a Milano.	Marchio di fabbrica per concime fosfatico .	34221	11-1-1927
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi**		
29-10-1926	The Eagle-Picher Lead Company, a Cincinnati, Ohio (S. U. A..	Marchio di fabbrica per bianco di piombo; acido solforico; colori e vernici, pronti per l'uso e secchi; prodotti chimici in genere ed in particolare bianco di piombo sublimato (solfato basico di piombo); bianco di piombo (carbonato basico di piombo); miscela solfato-carbonato di piombo, litargirio (ossido di piombo); rosso di piombo o minio (ossido di piombo) tanto a secco quanto stemperati in olio; azzurro di piombo sublimato (solfato basico di piombo) monossido di piombo; biossido di piombo; biacca di piombo in olio; giallo di piombo o giallo cromo; sali di piombo in genere; ossido di zinco; sali di zinco; litopone; azzurro in polvere; pigmenti; materiali ed attrezzi di ogni genere per pittori e verniciatori; piombo in pani; zinco, zinco in lamiere ed in lastre; tubi; gomiti; sifoni, raccordi, ghiere ed accessori di piombo per condutture; rubinetterie; ferramenta; accessori e pezzi staccati per condutture di vapore e di qualunque genere, ecc. ecc.	34222	11-1-1927
29-10-1926	The Eagle-Picher Lead Company, a Cincinnati, Ohio (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per bianco di piombo; acido solforico; colori e vernici, pronti per l'uso e secchi; prodotti chimici in genere ed in particolare bianco di piombo sublimato (solfato basico di piombo); bianco di piombo (carbonato basico di piombo); miscela solfato-carbonato di piombo, litargirio (ossido di piombo); rosso di piombo o minio (ossido di piombo) tanto a secco quanto stemperati in olio; azzurro di piombo sublimato (solfato basico di piombo) monossido di piombo; biossido di piombo; biacca di piombo in olio; giallo di piombo o giallo cromo; sali di piombo in genere; ossido di zinco; sali di zinco; litopone; azzurro in polvere; pigmenti; materiali ed attrezzi di ogni genere per pittori e verniciatori; piombo in pani; zinco, zinco in lamiere ed in lastre; tubi; gomiti, sifoni, raccordi, ghiere ed accessori di piombo per condutture; rubinetterie; ferramenta; accessori e pezzi staccati per condutture di vapore e di qualunque genere, ecc. ecc.	34223	11-1-1927

Nota. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali dell'economia del Regno sono altresì visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 24 marzo 1931 - Anno IX.

Il direttore: A. JANNONI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.